



CITTÀ DI MASSAFRA  
PROVINCIA DI TARANTO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 25-06-2021

## Indice articoli

Art. 1 – Oggetto e contenuti del regolamento .....	3
Art. 2 – Finalità e campo di applicazione del regolamento .....	4
Art. 3 – Definizioni .....	4
Art. 4 – Classificazioni e riferimenti normativi.....	6
Art. 5 – Aspetti generali .....	7
Art. 6 – Disposizioni e riferimenti.....	9
Art. 7 – Modalità e frequenze dello svolgimento dei servizi di raccolta differenziata.....	9
Art. 8 – Centro Comunale di raccolta.....	10
Art. 9 – Compostaggio domestico e di comunità .....	10
Art. 10 – Raccolta domiciliare “a chiamata”.....	14
Art. 11 – Servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi.....	14
Art. 12 – Organizzazione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.....	14
Art. 13 – Pesatura dei rifiuti .....	16
Art. 14 – Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani.....	16
Art. 15 – Spazzamento delle strade e raccolta dei rifiuti abbandonati .....	18
Art. 16 - Lavaggio delle strade.....	19
Art. 17 – Rifiuti vegetali provenienti da attività di manutenzione di aree verdi .....	19
Art. 18 – Rifiuti urbani cimiteriali.....	19
Art. 19 – Aree occupate da mercati o fiere.....	19
Art. 20 - Aree occupate da esercizi pubblici ed attività commerciali.....	19
Art. 21 - Aree adibite a luna-park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche .....	20
Art. 22 - Aree pubbliche occupate da cantieri.....	20
Art. 23 - Carico/scarico di merci e materiali e affissione/de fissione di manifesti.....	20
Art. 24 – Deiezioni canine.....	20
Art. 25 – Sistema di misurazione dei conferimenti dei rifiuti urbani delle utenze.....	20
Art. 26– Norme per la gestione dei rifiuti prodotti dalle Utenze non Domestiche.....	21
Art. 27– Caratteristiche qualitative dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche .....	23
Art. 28– Uscita dal servizio di raccolta dei rifiuti urbani delle Utenze Non Domestiche .....	23
Art. 29– Raccolta dei rifiuti urbani da utenze non domestiche. ....	24
Art. 30– Disposizioni e riferimenti.....	25
Art. 31– Gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.....	25
Art. 32– Rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) .....	25
Art. 33– Rifiuti sanitari .....	25
Art. 34– Siringhe abbandonate.....	25
Art. 35- Carogne di animali.....	26
Art. 36– Veicoli a motore, rimorchi e simili .....	26
Art. 37– Pneumatici fuori uso .....	26
Art. 38– Informazione, comunicazione e partecipazione .....	26
Art. 39– Accesso alle informazioni .....	26
Art. 40– Soggetti addetti al controllo amministrativo .....	27
Art. 41– Sanzioni.....	27

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### **Art. 1 – Oggetto e contenuti del regolamento**

1. Il presente Regolamento è redatto sulla base di quanto disposto dell'art. 178 del D.Lgs 152/2006 ovvero "la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali".
2. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 198 comma 2 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i, nel seguito denominato Testo Unico Ambientale, nonché delle ulteriori disposizioni normative applicabili in materia.
3. Esso disciplina il servizio di gestione dei rifiuti urbani (nel seguito "rifiuti") nelle fasi di conferimento, raccolta differenziata e trasporto, per l'avvio al recupero, al trattamento e allo smaltimento e le attività di spazzamento, meccanizzato e manuale, dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, compresa la vuotatura dei cestini a servizio di aree pubbliche o pubblicamente fruite, ed il conseguente smaltimento dei rifiuti raccolti, nonché la gestione delle ulteriori frazioni definite all'articolo 184 del Testo Unico Ambientale.
4. Ove non diversamente specificato, le norme e prescrizioni del presente regolamento si applicano:
  - a. per quanto attiene alle disposizioni specifiche di disciplina dei pubblici servizi di gestione dei rifiuti urbani, entro i limiti delle zone all'interno delle quali sono istituiti i servizi medesimi;
  - b. per quanto attiene alle norme finalizzate alla tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, nonché al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 e 3, all'interno del territorio comunale di Massafra.
5. Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato, oltre dalle disposizioni in precedenza richiamate e dal presente Regolamento comunale, dal Contratto di Servizio stipulato con il gestore e dalla Carta dei Servizi, oltre che dalle disposizioni previste nel Regolamento Comunale.
6. Il presente regolamento, disciplina e definisce, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità nonché delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali:
  - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
  - b) le modalità di organizzazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
  - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
  - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
  - e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
  - f) controllo esenzioni.

## **Art. 2 – Finalità e campo di applicazione del regolamento**

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse, finalizzata ad assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci in relazione alla specificità e pericolosità dei rifiuti, nonché la qualificazione del decoro urbano.

2. In particolare l'organizzazione del servizio di gestione deve garantire, secondo la seguente gerarchia:

- a) la prevenzione;
- b) la preparazione per il riutilizzo;
- c) il riciclaggio;
- d) il recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- e) lo smaltimento.

Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti, le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia.

3. Il Comune promuove iniziative dirette a favorire, anche con modalità premiali, la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti mediante:

- azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori;
- la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
- la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione e alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, nonché al loro recupero e riciclo.

4. Il presente regolamento si applica, nel rispetto delle norme sovraordinate, alla gestione dei rifiuti prodotti nel territorio del Comune di Massafra, coordinando i servizi alle disposizioni previste dalla parte IV Titolo I, Capo III, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. .

## **Art. 3 – Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni:

- a. "D.Lgs. 152/06": il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 – parte IV nel testo vigente;
- b. "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- c. "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- d. "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- e. "gestione dei rifiuti": la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- f. "gestione integrata dei rifiuti": il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
- g. "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- h. "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- i. "raccolta porta a porta o domiciliare": la raccolta effettuata mediante il prelievo dei rifiuti

- differenziati o indifferenziati, presso il luogo di produzione; essa prevede il conferimento in sacchi o contenitori rigidi;
- j. "raccolta domiciliare a chiamata": la raccolta differenziata di particolari rifiuti urbani (es. ingombranti o altri tipi di rifiuti) in quantità eccedenti la normale possibilità di conferimento, concordata preliminarmente con il Gestore del servizio;
- k. "isola ecologica di prossimità": la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati tramite contenitori posizionati in aree non custodite, attrezzate con più contenitori per la raccolta differenziata;
- l. "spazzamento delle strade": modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito ;
- m. "rifiuto organico": rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- n. "rifiuti alimentari": tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (Ce) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- o. "autocompostaggio": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- p. "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- q. "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
- r. "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
- s. "recupero di materia": qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento;
- t. "centro comunale di raccolta": area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u. "deposito temporaneo prima della raccolta": il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta;
- v. "contratto di servizio": il Contratto di Servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani nel Comune di Massafra;
- w. "gestore del servizio": il soggetto che effettua, sulla base del contratto di servizio, la gestione dei rifiuti urbani e le altre attività di pulizia del territorio comunale;
- x. "nucleo di vigilanza ecologica": nucleo di ausiliari di polizia ambientale, costituito da operatori addetti all'accertamento delle violazioni del presente regolamento.
- y. "imballaggio": il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo
- z. "imballaggio primario": imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o il consumatore;
- aa. "imballaggio secondario": imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a

- facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- bb. “imballaggio terziario”: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi e aerei;
- cc. “imballaggio riutilizzabile”: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito, progettato e immesso sul mercato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita molteplici spostamenti o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo, con le stesse finalità per le quali è stato concepito;
- dd. “imballaggio composito”: un imballaggio costituito da due o più strati di materiali diversi che non possono essere separati manualmente e formano una singola unità, composto da un recipiente interno e da un involucro esterno, e che è riempito, immagazzinato, trasportato e svuotato in quanto tale;
- ee. “rifiuto di imballaggio”: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrando nella definizione di rifiuto, esclusi i residui della produzione;
- ff. “rifiuti sanitari”: i rifiuti che derivano da strutture pubbliche e private che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge n.833/78.

#### **Art. 4 – Classificazioni e riferimenti normativi**

1. Ai fini del presente regolamento i rifiuti sono classificati, in base ai criteri di cui all'articolo 184 del Decreto Legislativo 152/2006, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti nonpericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater del d.lgs. 152/06 prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/06;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini per rifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime elacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c, d ed e.
- g) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione prodotti dalle utenze non domestiche.

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, aiseni e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/06;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma

2;

- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del d.lgs. 152/06;
- i) i veicoli fuori uso.

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della Parte quarta del Decreto Legislativo 152/06.

### **Art. 5 – Aspetti generali**

1. Al fine di garantire le migliori condizioni per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, i progetti dei piani attuativi ed i progetti per i titoli abilitativi edilizi, sia di iniziativa pubblica che privata, devono indicare nelle planimetrie di progetto le aree destinate al posizionamento dei contenitori adibiti alle diverse modalità di raccolta. Particolare attenzione va posta all'individuazione di tali aree nei progetti relativi alla realizzazione di edifici residenziali plurifamiliari, "grandi condomini", in modo da limitarne la visibilità dalla pubblica via e garantire il decoro urbano.

2. I contenitori per la raccolta stradale devono essere preferibilmente dislocati, nel rispetto della normativa vigente, dal Gestore del servizio previo accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale, in aree opportunamente allestite per garantire l'igienicità, la facilità di svuotamento, la salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico e del miglior inserimento con altre opere di arredo urbano. Nell'allestimento delle aree si dovrà evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo alla deambulazione di disabili. Ove i contenitori fossero collocati su di un marciapiede, si dovrà lasciare uno spazio utile di transito di almeno 90 centimetri.

3. La localizzazione dei contenitori per la raccolta stradale è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli di seguito specificati:

a. è fatto obbligo di collocare i contenitori:

- ad una distanza adeguata da incroci, passaggi pedonali, impianti semaforici, con particolare attenzione alle condizioni di visibilità;
- ad una distanza idonea a garantire la visibilità, tenendo conto del senso di marcia, presso i passaggi carrabili pubblici o privati;
- al di fuori delle aree d'ingombro per le manovre di accostamento ed uscita presso i parcheggi per disabili e fermate dei mezzi pubblici di trasporto;

b. deve essere rispettata la distanza di 5 metri rispetto a:

- ingressi di attività commerciali riguardanti il ristoro quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, tavole calde, paninoteche, ristoranti e, per quanto possibile, non a ridosso delle altrui proprietà;
- ingressi di farmacie;
- ingressi di scuole, asili, ospedali.

c. per i criteri di sicurezza devono essere rispettate le norme esplicitamente indicate dagli organismi preposti.

4. Nella collocazione dei contenitori si dovrà tener conto delle necessità di tutela dei luoghi di interesse culturale ed ambientale, quali le zone archeologiche, i monumenti, l'ingresso dei musei o palazzi storici e, più in generale, dei luoghi di particolare interesse turistico.

5. È vietato agli utenti lo spostamento, anche temporaneo, dei contenitori posizionati in aree pubbliche o aree private ad usopubblico.

6. È vietato apporre materiale pubblicitario o scritte di vario genere ai contenitori posizionati in aree pubbliche o aree private ad uso pubblico. È altresì vietato manomettere o danneggiare i contenitori.

7. È altresì vietato:

- a) abbandonare o depositare in modo incontrollato qualsiasi tipo di rifiuto, di qualsiasi natura e stato, sul suolo, nel suolo o in qualsiasi altra matrice ambientale, anche se racchiuso in sacchi o contenuto in altri recipienti. Il medesimo divieto di abbandonare, depositare o immettere rifiuti di qualsiasi tipo, natura o stato, vige per le rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini e le sponde fluviali e lacuali, i laghi, i tombini e comunque per tutte le acque superficiali e sotterranee.
- b) da parte di cittadini non aventi residenza o dimora nel comune, utilizzare i servizi e contenitori del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per il conferimento di rifiuti prodotti in altro territorio comunale, fatto salvo, per i rifiuti eventualmente originati e prodotti direttamente nel territorio del comune di Massafra da turisti, visitatori, fruitori di esercizi commerciali, ecc., l'utilizzo dei cestini stradali.
- c) da parte di chiunque, utilizzare cestini gettacarte stradali per usi impropri ed in particolare per il conferimento delle frazioni di rifiuto prodotte nelle abitazioni domestiche o da utenze non domestiche presenti sul territorio comunale.
- d) imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta, gomma da masticare, mozziconi di sigaretta, ecc.).
- e) abbandonare su area pubblica o adibita ad uso pubblico volantini pubblicitari e di informazione.
- f) ogni forma di cernita manuale da parte degli utenti o cittadini dei rifiuti conferiti.
- g) ogni forma di combustione dei rifiuti sia in area pubblica sia in area privata; eventuali manifestazioni, tipiche della tradizione locale, in cui vengano bruciati materiali legnosi, devono essere espressamente autorizzate dal Sindaco con fissazione dei limiti e delle cautele a cui sottostare.
- h) intralciare, con il proprio comportamento, l'attività degli operatori ecologici adibiti alle diverse attività.

8. In caso di inadempienza ai divieti di abbandono, allorché sussistano problematiche igienico-sanitarie o ambientali, o per il semplice ripristino del pubblico decoro, il Funzionario Responsabile procede avverso gli interessati o responsabili secondo le disposizioni di cui all'art. 192 del D.lgs. 152/06.



## TITOLO II GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

### CAPO I

#### NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

##### **Art. 6 – Disposizioni e riferimenti**

1. E' istituita la raccolta differenziata dei rifiuti con l'obiettivo di raggiungere, nei tempi previsti dal D. Lgs. 152/06 e dal Progetto Tecnico allegato al contratto del servizio di raccolta e trasporto dei RSUe dei servizi complementari, i relativi quantitativi percentuali minimi indicati negli stessiatti.

2. I rifiuti urbani per i quali è istituito uno specifico servizio di raccolta differenziata sono:

- a) carta e cartone;
- b) imballaggi primari (in vetro, alluminio, plastica, banda stagnata ecc.) e rifiuti di imballaggio;
- c) frazione organica umida (F.O.U.);
- d) potature e sfalci;
- e) legno e ingombranti;
- f) indumenti usati;
- g) prodotti relativi ai contenitori etichettati "T e/o F" (vernici, solventi, pesticidi, inchiostri, adesivi, sigillanti, bombolette spray);
- h) prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avvariati;
- i) toner, pile e batterie esauste;
- j) rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche dismesse (RAEE);
- k) oli minerali ed oli vegetali;
- l) rifiuti inerti prodotti in ambito domestico;

##### **Art. 7 – Modalità e frequenze dello svolgimento dei servizi di raccolta differenziata**

1. L'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani è definita nell'apposito progetto allegato al Contratto di Servizio.

Nello stesso sono indicate:

- a) la tipologia dei rifiuti da raccogliere;
- b) le modalità di organizzazione della raccolta;
- c) le caratteristiche dei contenitori;
- d) le modalità e i tempi di conferimento;
- e) le frequenze di svuotamento dei contenitori.

2. È fatto obbligo per l'utente di conferire in modo separato tutti i rifiuti per i quali è stata attivata la relativa raccolta differenziata. Le diverse frazioni di rifiuto devono essere conferite negli appositi contenitori resi disponibili dal Gestore del servizio, distinti per colore e da specifiche istruzioni scritte.

3. I rifiuti oggetto di raccolta differenziata sono conferiti a cura degli utenti con il divieto di depositarli all'esterno dei contenitori. Essi devono essere depurati da altre sostanze al fine di evitare la loro contaminazione e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti e quindi rendere inefficace l'azione di recupero.

4. È vietato conferire i rifiuti in orari diversi da quelli stabiliti dal Comune di Massafra, in accordo con il Gestore del servizio, e comunque dalle ore 06,00 alle 20,00.

### **Art. 8 – Centro Comunale di raccolta**

1. Il Centro Comunale di Raccolta deve essere gestito in ottemperanza al Decreto Ministeriale 08/04/2008 e ss.mm.ii. Il gestore del Centro Comunale di Raccolta deve essere in possesso delle abilitazioni previste dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali.
2. Il Centro Comunale di raccolta, come definito dal presente regolamento, è un'area recintata, presidiata nell'orario di apertura al pubblico, presso il quale gli utenti conferiscono in maniera differenziata alcune frazioni di rifiuto.
3. I rifiuti possono essere conferiti nei giorni e negli orari stabiliti dal Gestore del servizio, in accordo con il Comune.
4. In situazioni di comprovata difficoltà, nelle quali il servizio non può essere erogato, il Gestore del servizio potrà modificare temporaneamente i giorni e gli orari di apertura del Centro Comunale di raccolta, previa comunicazione al Comune. In tal caso il Gestore del servizio dovrà informare l'utenza esponendo un avviso all'ingresso del Centro Comunale di raccolta e attraverso altre opportune forme di comunicazione.
5. Il Gestore del servizio è tenuto a fornire la necessaria collaborazione all'utente affinché questi conferisca nel modo corretto le diverse tipologie di rifiuti.
6. In ottemperanza al contratto di servizio il Gestore del servizio adotta sistemi d'identificazione dell'utente che intende conferire rifiuti presso il Centro Comunale di raccolta e di controllo e pesatura, con registrazione automatica, dei rifiuti conferiti. Non è comunque consentito l'accesso a coloro che non siano in grado di identificarsi e a coloro che intendano conferire rifiuti non ammessi o in difformità alle norme del presente Capo.
7. È vietato depositare i rifiuti all'esterno del Centro Comunale di Raccolta.

### **Art. 9 – Compostaggio domestico e di comunità**

1. Il Comune di Massafra intende promuovere il compostaggio, domestico e di comunità, di utenze domestiche e non domestiche, dei residui organici al fine di contribuire a ridurre la produzione di rifiuti, con effetti positivi sull'ambiente, e a ridurre i costi di smaltimento a carico della collettività.
2. Il compostaggio può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composte, ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative ed alle proporzioni dei materiali da trattare (frazione umida e verde).
3. Per favorire il compostaggio, il Comune prevede ogni anno una somma da destinare all'acquisto di composte da consegnare, in comodato d'uso, alle utenze domestiche e non domestiche. Il Comune non sostituisce eventuali composte che, con il tempo, si sono rotte o lesionate. L'utente dovrà disporre di una superficie idonea, quale orto o giardino, dove poter utilizzare i prodotti di risulta. Il Gestore controlla e verifica eventuali irregolarità da parte dell'utente.
4. In base al Decreto del Ministero dell'Ambiente del 26 maggio 2016 e successiva Deliberazione della Giunta Regionale del 11 ottobre 2016, n. 1548, il quantitativo in peso della frazione organica derivante dal compostaggio diventa parte integrante della percentuale comunale di Raccolta Differenziata. Per il calcolo si utilizza il risultato della seguente formula:

$$PC = \sum Vc_i \cdot p_s \cdot 4,$$

dove PC = peso annuale derivante dal compostaggio (Kg);

$p_s$  = peso specifico della frazione organica pari a 500 Kg/m<sup>3</sup>;

$\sum Vc_i$  = volume totale delle compostiere assegnate dal comune (m<sup>3</sup>);

4 = numero massimo di svuotamenti annui.

Ogni mese viene comunicato un dodicesimo del valore annuale (PC) calcolato.

### **Articolo 9a - Definizioni**

1. Ai sensi dell'art.183del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. si adottano le seguenti definizioni:
  - a) **Il compostaggio**, domestico o di comunità, è un sistema di trattamento in loco dei rifiuti organici provenienti dalle piccole aree verdi (sfalci d'erba, piccole patate, fiori recisi e simili) e dall'attività domestica o lavorativa (scarti di cucina: frutta e vegetali soprattutto). Dalla trasformazione di detti rifiuti si ottiene il *compost*.
  - b) **autocompostaggio**: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
  - c) **compostaggio di comunità**: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
  - d) **compost di qualità**: un terriccio soffice e ricco di sostanze nutritive, da riutilizzare per arricchire il terreno del proprio orto o giardino, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010 n. 75, e successive modificazioni.

### **Articolo 9b - Albo Comunale Compostatori**

1. Il Comune si impegna a redigere un Albo Compostatori, contenente i dati delle utenze che hanno presentato la domanda di compostaggio e che sono risultate idonee. Tale albo sarà consegnato dal Comune di Massafra alla Regione Puglia insieme alla scheda di dichiarazione dei dati sulla produzione dei rifiuti urbani.
2. All'utente iscritto all'Albo verrà consegnato un adesivo/targhetta da apporre accanto al numero civico della propria abitazione in modo da segnalare agli operatori che ha rinunciato al servizio di raccolta dell'organico poiché ha aderito al compostaggio domestico.

### **Articolo 9c - Metodologie di compostaggio**

1. I metodi di compostaggio consentiti da questo regolamento sono principalmente i seguenti:
  - a. compostiera commerciale
  - b. Compostiera autocostruita;
  - c. cumulo/lombricompostaggio;
2. Il cumulo/lombricompostaggio e la compostiera autocostruita devono essere posizionati all'aperto e poggiare su suolo naturale.
3. La compostiera commerciale di nuova generazione, realizzata con fondo chiuso e con sistemi di raccolta o di assorbimento del percolato, può essere collocata su superficie artificiale oppure, se realizzata con la migliore tecnologia atta a convogliare le emissioni e ad evitare dispersioni di odori molesti e dannosi, può essere posizionata in luogo chiuso.
4. Il compostaggio dovrà avvenire su terreni/luoghi privati, di proprietà dell'utente, che chiede lo sgravio, con il presupposto, ai fini della riduzione sulla tassa rifiuti, di un uso abitativo, continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta.
5. Nel caso di compostaggio di comunità il luogo scelto deve essere in comproprietà tra tutti gli aderenti oppure deve appartenere a un membro del gruppo oppure deve essere uno spazio comunale autorizzato.
6. Il sito di compostaggio dovrà essere ben definito, verificabile e posizionato in modo da non arrecare danno all'ambiente, costituire pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per le altre utenze.
7. Affinché un gruppo di utenze possa praticare il compostaggio di comunità è necessario che un referente del gruppo effettui l'iscrizione unica all'Albo Compostatori del Comune, indicando

l'elenco delle utenze che aderiscono a tale pratica. Tale elenco dovrà essere firmato dai sottoscrittori. In base al numero di famiglie/utenze che decideranno di aderire, verrà utilizzata una compostiera di volumetria o superficie adeguate (secondo tabella seguente), considerando i consumi di un nucleo familiare di 3 componenti:

N° nuclei familiari aderenti	Volumetria compostieradi nuovagenerazione (litri)	Volumetriacompostiera tradizionale(litri) (solo suterreno, orto o giardino)	Superficiexcumulo o lombricompostaggio (solo su terreno, orto o giardino)
1	200 - 300	200 - 300	0,60 mq
2	300	300 x 2	1,20 mq
3	300	300 x 3	1,80 mq
4	300	300 x 4	2,40 mq
5	600	300 x 5	3,00 mq
6	600	300 x 6	3,60 mq

8. Nel caso di utenze condominiali, per poter praticare il compostaggio presso lo spazio in comproprietà, è necessario il consenso di tutti i condomini, anche di coloro i quali non hanno richiesto in precedenza l'inserimento nell'Albo dei compostatori di cui all'Art. 9b o che, comunque, non hanno intenzione di praticare il compostaggio domestico.
9. Nel caso di presenza di consenso scritto da parte di tutte le utenze condominiali mediante copia del verbale dell'assemblea di condominio, l'amministratore condominiale (o in caso di assenza, un delegato condominiale) dovrà effettuare per l'intero condominio l'iscrizione unica all'Albo compostatori indicando l'elenco delle utenze che aderiscono a tale pratica. Tale elenco dovrà essere firmato dai sottoscrittori.
10. Il *compost* deve essere utilizzato su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, e non può essere conferito al ciclo di raccolta.

#### **Articolo 9d - Rifiuti compostabili**

1. Possono essere avviati alcompostaggio:

- scarti di cucina: bucce di frutta e ortaggi, scarti di verdure, pane, pasta, avanzi di cibo, gusci di uova, gusci di frutta secca e residui vegetali ingenerere;
- scarti provenienti dal giardino: foglie, trucioli di legno, rametti, potature, fiori recisi, sfalcid'erba;
- scarti cellulosici: fazzoletti, salviette di carta e pezzetti di carta di giornale nonpatinata;
- materiali compostabili in modica quantità, in quanto incidono negativamente sul processo di compostaggio: bucce di agrumi, fondi di the e caffè, cenere, avanzi di carne e pesce, salumi e formaggi.

2. È vietato il compostaggio delle seguenti sostanze:

- legnovernicato;
- olio di frittura;
- lettieri sintetiche di animalidomestici;
- tessuti, sostanze contenenti acidi e/o contaminati da prodotti chimici disintesi;
- in generale ogni sostanza potenzialmente dannosa perl'ambiente.

3. Il rifiuto organico che può essere conferito al Centro Comunale di Raccolta da chi svolge l'attività del compostaggio è esclusivamente quello formato da rifiuti particolari quali ossa di discrete dimensioni (costata, stinco, ecc.) e valve dei frutti dimare.

#### **Articolo 9e - Agevolazioni tributarie**

1. Chi svolge la pratica del compostaggio, domestico o di comunità, ha diritto a una riduzione percentuale del tributo riguardante lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani applicato all'abitazione principale ed alle pertinenze, secondo il vigente Regolamento dell'Imposta Unica Comunale, approvato con delibera di consiglio comunale n. 29 del 18-07-2014, e successive modifiche e integrazioni.
2. Tale agevolazione dovrà essere richiesta a norma e nel rispetto delle condizioni dei successivi articoli 9f e 9g.

#### **Articolo 9f - Condizioni per l'agevolazione**

1. I requisiti per ottenere l'agevolazione sono:
  - a. svolgere correttamente l'attività di compostaggio per tutti i rifiuti consentiti senza conferimento degli stessi nei mastelli, nelle isole ecologiche di raccolta rifiuti o presso l'Ecocentro. Le metodologie corrette per l'effettuazione del compostaggio sono definite nei precedenti Articoli 9b e 9c;
  - b. essere residenti nel Comune di Massafra e in regola con il pagamento del tributo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
  - c. praticare il compostaggio utilizzando uno o più contenitori o cumuli, ben definiti per ogni nucleo familiare o gruppo di utenze.
  - d. dichiarare il volume della compostiera, oppure l'area occupata dal cumulo o dall'impianto di lombricompostaggio;
  - e. disporre, anche se non in proprietà, di un orto, giardino privato o parco dove poter utilizzare il compost prodotto;
  - f. dare disponibilità ai controlli sull'effettivo svolgimento della pratica del compostaggio che verranno realizzati come dal successivo Articolo 9h.
2. Il Comune, al fine di garantire l'attività di compostaggio di comunità a specifiche utenze che siano sprovviste di spazi privati, si riserva la facoltà di mettere a disposizione i propri terreni comunali, previa stipula di apposite convenzioni.
3. E' ammessa la pratica del compostaggio domestico e di comunità anche in terreni, di proprietà o in affitto o in comodato d'uso, che non si trovino nelle immediate vicinanze dell'abitazione, qualora l'utente dimostri la frequentazione abituale dei luoghi, o per motivi di lavoro o per pratiche di coltivazione amatoriale.

#### **Articolo 9g - Procedura per l'agevolazione**

L'agevolazione può essere richiesta tramite attestazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 (dichiarazione sostitutiva di certificazione) su apposito modello messo a disposizione presso gli uffici comunali entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di acquisizione/realizzazione della compostiera/cumulo ed effettiva pratica del compostaggio. In tal caso l'agevolazione partirà dalla data di acquisto della compostiera. Superati i 90 giorni, l'agevolazione sarà applicata dalla data di presentazione della domanda.

La richiesta non dovrà essere ripetuta per gli anni successivi in quanto l'agevolazione sarà rinnovata automaticamente.

La cessazione della pratica del compostaggio, che comporterà l'immediata perdita dell'agevolazione, dovrà essere comunicata almeno un giorno prima dell'effettiva cessazione per non incorrere nelle sanzioni previste al successivo Articolo 9h.

#### **Articolo 9h - Controlli e sanzioni**

1. Le verifiche sul corretto svolgimento dell'attività di compostaggio saranno svolte, senza alcun preavviso, da parte del Comando di Polizia Locale su specifica richiesta dell'Ufficio Tributi del Comune di Massafra.
2. Nel caso sia rilevato il mancato svolgimento o il non corretto svolgimento dell'attività di

compostaggio sarà revocata l'agevolazione tariffaria con efficacia dal 1° gennaio precedente all'ispezione e verrà irrogata la sanzione per infedele dichiarazione; stessa disposizione sarà applicata se, da una verifica d'ufficio, venga accertato che il contribuente non rispetta le condizioni per l'agevolazione di cui all'art. 9f del presente Regolamento.

3. Inoltre potranno essere applicate le sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace a norma dell'Articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.

#### **Articolo 9i - Abrogazione di norme**

1. Dall'entrata in vigore della presente disciplina è abrogato il precedente "regolamento comunale di gestione del compostaggio domestico" di cui alla deliberazione 22 luglio 2015 n. 44 del Consiglio Comunale e ss.mm.ii., ritenendosi altresì abrogata ogni altra disposizione normativa incompatibile con quelle di cui al presentetesto.

#### **Art. 10 – Raccolta domiciliare “a chiamata”**

1. E' istituito il servizio di raccolta domiciliare “achiamata”.
2. In caso di rifiuti urbani ingombranti, l'utente deve disporre i rifiuti da ritirare al piano strada, nel giorno fissato per il ritiro e con le modalità indicate dal Servizio. Non è consentito il ritiro diretto in areaprivata.

Le potature e gli sfalci sono raccolti, di norma, con il sistema a chiamata domiciliare e comunque con le modalità indicate all'articolo 17 del presente regolamento. All'utente viene consegnato dal gestore del servizio un apposito contenitore, nel quale lo stesso utente deve depositare il rifiuto. Le modalità di ritiro sono indicate dal Gestore all'atto della consegna.

3. È vietato depositare i rifiuti ingombranti, le potature e gli sfalci all'interno o a fianco dei contenitori per la raccolta di altre frazioni di rifiuto o nelle relative piazzole.

#### **Art. 11 – Servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi**

1. Per evitare situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente è fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi, specificati all'articolo 6, comma 2, lettere g, h, i, j, k, nei contenitori o nei sacchetti destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani.
2. Il Gestore del servizio effettua la raccolta differenziata di tali rifiuti con idonei mezzi e con appositi contenitori dislocati nel territorio comunale. In particolare:
  - a) le pile e le batterie esauste devono essere conferite in appositi contenitori stradali o pressogli esercizi commerciali deputati alla vendita o direttamente presso i Centri Comunali diraccolta;
  - b) i farmaci non utilizzati, scaduti o avariati, privati dell'imballaggio di carta o cartone, devono essere conferiti negli appositi contenitori dislocati presso le farmacie e parafarmacie, i distretti sanitari e gli ambulatori medici o direttamente presso i Centri Comunali diraccolta;
  - c) i prodotti e contenitori etichettati “T e/o F”, i RAEE e gli oli vegetali e minerali contenuti in recipienti ermeticamente chiusi, devono essere conferiti presso il Centro Comunale di raccolta o negli appositi contenitoristradali.

### **CAPO II**

#### **NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

#### **Art. 12 – Organizzazione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani**

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani viene effettuato dal Gestore del servizio entro il perimetro definito e con le modalità previste dal contratto di servizio.
2. Sul territorio del Comune di Massafra è istituita ed è obbligatoria la raccolta differenziata dei rifiuti da parte delle utenze del servizio.

3. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è garantito in tutto il territorio comunale.
4. A tal fine si intende servita qualsiasi utenza la cui strada di accesso risulti compresa nel perimetro di regolare effettuazione del servizio. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche gli edifici ai quali si accede mediante strade private il cui sbocco sia comunque in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.
5. Qualora le caratteristiche di alcune strade private siano tali da compromettere l'operatività del mezzo, sia nella manovrabilità sia nella sicurezza, i residenti dovranno conferire le diverse frazioni di rifiuti al punto più vicino della strada pubblica. A tutte le utenze non domestiche è regolarmente assicurato il servizio di raccolta dei rifiuti prodotti ovunque siano insediate nell'ambito del territorio comunale.
6. Il servizio di raccolta è effettuato mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; il Gestore potrà accedere su aree private previo consenso scritto del proprietario e del conduttore/i solo se le aree garantiscono la possibilità di manovra e di accesso senza chiavi ai mezzi adibiti al servizio di raccolta.
7. Nel caso di impedimenti al movimento ed al lavoro del personale e dei mezzi di raccolta, quali cancelli, catene, sbarre, ecc., i contenitori devono essere ubicati, a cura degli utenti, nel punto più vicino accessibile ai mezzi, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, in conformità al vigente Codice della Strada e delle disposizioni impartite dal Comune stesso.
8. Per le utenze non domestiche, nel rispetto degli standard previsti dal presente Regolamento, il servizio e la tipologia dei contenitori sarà tarata, qualora necessario, in funzione delle loro effettive esigenze e necessità a seguito di indagine conoscitiva svolta dal Gestore.
9. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori forniti alle utenze è sempre in carico al Gestore, mentre il lavaggio e la pulizia, per i soli contenitori assegnati, è in capo all'utenza.
10. Ove si verificano dispersioni sul suolo di rifiuti, ad esempio a causa della lacerazione dei sacchi da parte di animali randagi o al rovesciamento dei contenitori/mastelli, l'utente deve provvedere alla loro rimozione ed alla pulizia dell'area interessata da tale inconveniente.
11. Gli eventuali sacchetti a consumo per la frazione "umida" potranno essere resi disponibili dal Gestore all'utenza, mediante ritiro diretto presso il Centro Comunale di Raccolta.
12. Per il conferimento dei rifiuti è obbligatorio l'utilizzo dei contenitori consegnati dal Gestore per ogni tipologia oggetto di raccolta domiciliare; essi devono essere mantenuti sempre chiusi quando sono esposti sulla pubblica via. Al fine di salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente ogni oggetto che possa essere fonte di pericolo (oggetti taglienti o acuminati).
13. Nel caso in cui il contenitore in dotazione all'utenza venga accidentalmente rotto o risulti non più funzionale all'uso, il Gestore provvederà alla sua sostituzione previa richiesta da parte dell'utenza e restituzione del contenitore danneggiato presso il Centro Comunale di Raccolta con contestuale ritiro del nuovo. Il Gestore è tenuto alla registrazione della consegna nel sistema informativo dell'ente avendo cura di effettuare la corretta associazione della matricola del contenitore all'utenza TARI.
14. L'utenza è comunque responsabile dei propri rifiuti.
15. Ogni contenitore/sacco a perdere per le frazioni raccolte domiciliarmente sarà dotato di apposito dispositivo di lettura/identificazione (TAG RFID) e il codice in esso memorizzato è associato univocamente a cura del Gestore all'utenza TARI, che provvederà anche a registrarne il tipo di rifiuto contenuto e la volumetria del contenitore, al fine di effettuare la misurazione dei rifiuti conferiti sia per il controllo del servizio che per l'applicazione di sistemi tariffari puntuali.
16. Per tutte le tipologie di rifiuti oggetto di misurazione è obbligatorio utilizzare i contenitori dotati di sistema di riconoscimento con TAG RFID consegnati dal Gestore ed è tassativamente escluso

l'utilizzo di contenitori diversi di proprietà dell'utenza.

17. Tutti i contenitori assegnati all'utenza, devono essere tenuti con cura e in buono stato, fatta salva la normale usura e non devono essere in alcun modo manomessi e/o rimossi i TAG RFID installati. L'utenza che danneggerà volontariamente i contenitori sarà sanzionata secondo quanto previsto nel presente regolamento.
18. In caso di furto dei contenitori l'utenza deve recarsi presso il comando di Polizia Locale e compilare la specifica dichiarazione sui modelli già predisposti dall'ente. Con la medesima dichiarazione protocollata l'utente si dovrà recare presso il Centro Comunale di Raccolta per il reintegro della fornitura della dotazione sottratta. Il gestore deve provvedere alla consegna della dotazione e a registrarne la consegna e l'associazione del codice del contenitore all'utenza TARI nel sistema informativo dell'ente.
19. I contenitori assegnati all'utenza devono essere collocati all'interno di aree private o di pertinenza, mentre quelli pubblici sono collocati dal Gestore, previo parere del Servizio di Polizia Locale, sulle aree di pubblico passaggio.
20. Nel collocamento dei contenitori all'interno delle relative pertinenze dovranno essere rispettate le norme applicabili in materia di igiene locale e sanità, nonché adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare l'insorgere di criticità ed interferenze con le utenze limitrofe.
21. Dato atto della continua evoluzione sia dei materiali, che residuano da processi umani e da processi produttivi, sia delle tecniche di riciclaggio, il Consiglio Comunale dà mandato al Funzionario Responsabile, con proprio atto, di garantire l'aggiornamento delle informazioni di conferimento dei rifiuti, le cui variazioni saranno rese note alla Cittadinanza mediante il sito ufficiale del Comune di Massafra, sulla sezione dedicata ai rifiuti, e sui canali di informazioni scelti dall'Amministrazione Comunale e sull'applicazione per smartphone e tablet eventualmente in dotazione all'Amministrazione Comunale.

### **Art. 13 – Pesatura dei rifiuti**

1. Il Gestore del servizio provvede alla pesatura dei rifiuti urbani prima del loro avvio a recupero e smaltimento.
2. Il Gestore trasmette al Comune, con cadenza mensile, i dati relativi alla pesatura dei rifiuti urbani raccolti ed avviati a recupero e smaltimento e, a seguito di specificata richiesta, mette comunque a disposizione del Comune, in qualunque momento, i dati relativi alla pesatura.

### **Art. 14 – Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani**

1. La raccolta dei rifiuti, di cui al presente capo, è assicurata con frequenze e modalità adeguate ad assicurare la salvaguardia igienico-ambientale e la pulizia ed il decoro delle aree e degli spazi pubblici.
2. Il progetto allegato al contratto di servizio stabilisce le frequenze minime e le modalità della raccolta per le diverse zone del territorio comunale. Il Comune di Massafra provvede a comunicare il calendario di raccolta all'utenza con le modalità fissate dal contratto ed utilizzando anche il proprio sito Internet.
3. Il progetto allegato al contratto di servizio suddivide il territorio comunale in zone caratterizzate da differenti modelli di raccolta:
  - a) zone con sistema di raccolta "porta a porta": Macro Area A, B e C con esclusione delle contrade, borgate e case sparse;
  - b) zone con sistema di raccolta con isola ecologica, di prossimità stradale.
4. In dette zone la raccolta viene svolta secondo le seguenti modalità e con le frequenze comunicate all'utenza dal Gestore del servizio:



### **a) zone con sistema di raccolta “porta a porta”**

a.1) Macro Aree A, B e C – In tale area il servizio viene svolto con il sistema “porta a porta” ed il conferimento dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle seguenti modalità e avvertenze:

1) **per le utenze domestiche:** il Gestore del Servizio provvede alla consegna ad ogni utenza di una dotazione di contenitori specifici di diverso colore e volumetria variabile da 25 a 50 litri per le cinque frazioni merceologiche (plastica e lattine, vetro, carta e cartone, Frazione Organica Umida e Secco Residuo).

Le modalità di svolgimento del servizio sono quelle previste dal contratto di servizio.

Nel caso di condominio con un numero di condomini superiore a 11 unità, dotato di aree di pertinenza riservate, questo sarà considerato “utenza aggregata” e il Gestore del Servizio provvede alla consegna di cinque contenitori carrellati con coperchio di volumetria variabile dai 240 ai 660 litri, uno per ogni frazione di rifiuto.

Nel caso di condominio con un numero di condomini superiore a 11 unità, privo di aree di pertinenza riservate, il Gestore del Servizio provvede alla consegna di due contenitori carrellati con coperchio di volumetria variabile dai 240 ai 660 litri, uno da utilizzare in modo esclusivo per il conferimento della frazione del rifiuto umido e l'altro da utilizzare, a rotazione e nel rispetto del calendario di raccolta, per le restanti frazioni di rifiuto differenziato.

Resta la possibilità per il condominio di modificare la propria tipologia di utenza da “aggregata a “singole utenze” rinunciando ai contenitori carrellati in dotazione. Tale cambio di modalità è vincolata alla adesione da parte di tutti i condomini. La richiesta di trasformazione dell'utenza aggregata condominiale in utenze singole deve essere comunicata all'ufficio Ecologia che provvederà a darne esecuzione attraverso il gestore del servizio entro 15 giorni dalla richiesta. Il gestore del servizio verificherà che tutte le singole utenze della precedente utenza condominiale aggregata dispongano dei mastelli individuali e provvedono alla loro integrazione qualora risultino utenze sprovviste. Il gestore, inoltre, verifica che tutte le utenze singole siano regolarmente censite nel sistema informativo dell'ente relativamente all'associazione utenza TARI / codice contenitore.

Nei giorni e negli orari prestabiliti, in base al calendario di raccolta comunicato dal Gestore del servizio e consultabile sul sito internet del Comune di Massafra nonché su quello dello stesso Gestore attraverso specifica applicazione per smartphone e tablet, l'utente dovrà depositare a piè porta o nelle postazioni concordate con il Servizio, i menzionati contenitori forniti dal Gestore, ben chiusi, in modo da evitare spargimenti e dispersioni dei rifiuti stessi ad opera di animali o intemperie, evitando l'inserimento di oggetti taglienti, liquidi, rifiuti urbani pericolosi.

Non saranno svuotati i contenitori al cui interno risultino presenti rifiuti non conformi al calendario della raccolta e/o contenenti frazioni di rifiuto non correttamente separate. In tali circostanze sarà apposto contenitore un adesivo, con l'invito al corretto conferimento; l'utente dovrà comunque provvedere alla corretta separazione dei rifiuti. Il lavaggio e tutti gli oneri legati all'utilizzo dei contenitori forniti in comodato gratuito saranno a carico dell'utenza. In caso di rottura del contenitore questo sarà sostituito da parte del Gestore del servizio.

I contenitori, dati in comodato d'uso, dovranno essere custoditi all'interno delle proprietà e comunque all'interno delle recinzioni e preferibilmente in posizione non visibile dalla pubblica via.

2) **per le utenze non domestiche:** fermo quanto già previsto al comma precedente per le utenze domestiche, il Gestore del Servizio provvede alla consegna ad ogni utenza di una dotazione di contenitori specifici di diverso colore e volumetria per le cinque frazioni merceologiche (plastica, vetro e lattine, carta e cartone, Frazione Organica Umida e Secco Residuo), di quantità e capacità adeguate alle necessità.

Le modalità di svolgimento del servizio sono quelle previste dal contratto di servizio.

Diverse modalità potranno essere definite previo accordo sottoscritto tra l'utenza ed il soggetto gestore.

### **b) zone con sistema di raccolta con isole ecologiche di prossimità stradale**

In punti strategici delle stesse Macro Aree A, B e C il servizio di raccolta dei rifiuti differenziati è integrato dalla presenza di isole ecologiche di prossimità stradale, nelle quali la raccolta viene effettuata per tre frazioni merceologiche (plastica e metalli, bottiglie di vetro, carta e cartone) e con

le frequenze definite dal progetto allegato al contratto di servizio.

E' fatto divieto assoluto di danneggiare o imbrattare le attrezzature del servizio di raccolta e porre in essere comportamenti o azioni tali da limitare l'opera degli addetti al servizio diraccolta.

E' fatto divieto di introdurre nei contenitori dei rifiuti:

- liquidi;
- oggetti taglienti, materiali ingombranti, rottamimetallici;
- materiali accesi o non completamente spenti;
- rifiuti urbanipericolosi;
- rifiuti inerti;
- rifiuti da attrezzature elettriche ed elettroniche;
- rifiuti speciali.

Gli imballaggi di cartone dovranno essere ridotti di volume il più possibile e depositati all'interno degli appositi contenitori.

I contenitori e le relative aree di alloggiamento sono sottoposti, con adeguata cadenza, ad interventi di lavaggio e pulizia per evitare l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria.

5. Il conferimento della FOU (frazione organica umida), all'interno dei cassonetti stradali, condominiali o di prossimità, dovrà avvenire utilizzando sacchetti ben chiusi realizzati con materiali biodegradabili e compostabili certificati, secondo la norma europea UNI EN13432.

#### **Art. 15 – Spazzamento delle strade e raccolta dei rifiuti abbandonati**

1. E' vietato sporcare le aree, strade e gli spazi pubblici o soggetti ad uso pubblico abbandonando o gettando a terra rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità. E' altresì vietato l'uso improprio dei cestini gettacarte.

2. Per spazzatura delle strade s'intende l'asporto totale dei rifiuti raccolti.

3. Il Gestore del servizio, tenuto conto degli indirizzi progettuali, delle necessità dell'utenza e dei livelli organizzativi previsti, svolge i servizi di spazzamento e di gestione rifiuti provenienti da spazzamento e pulizia del territorio secondo le frequenze e le modalità previste nel contratto di Servizio. Sarà cura del Comune di Massafra dare adeguata pubblicizzazione al calendario di spazzamento, utilizzando anche il proprio sito Internet.

4. Nelle aree oggetto di spazzamento il Gestore del servizio collocherà cestini gettacarte, in numero sufficiente a garantire il corretto conferimento di rifiuti di piccole dimensioni da parte dell'utenza, il cui svuotamento è posto a carico dello stesso Gestore. Il numero dei cestini è individuato nel progetto allegato al contratto di servizio.

5. Nelle attività di spazzamento il Gestore del servizio metterà in atto tutti gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare il sollevamento di polveri, l'ostruzione delle caditoie stradali e dei manufatti, l'emissione di odori sgradevoli, come pure i rumori molesti.

6. La raccolta dei rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade e sulle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico è realizzata, nelle zone individuate dal progetto allegato al contratto di servizio, con modalità compatibili con la natura del rifiuto. Nelle altre zone, il Gestore del servizio, a seguito di segnalazione, garantisce comunque la raccolta dei rifiuti abbandonati secondo le modalità previste dal Contratto di servizio.

7. La pulizia delle strade non oggetto del servizio di spazzamento è effettuata a cura dell'Ente titolare, con le frequenze da questo ritenute necessarie.

8. Onde evitare situazioni di abbandono dei rifiuti, gli Enti titolari delle strade devono provvedere alla installazione di appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti ed al conferimento di questi presso gli impianti gestiti dal Gestore del servizio.

### **Art. 16 - Lavaggio delle strade**

1. Il Gestore del servizio provvede al lavaggio di strade, marciapiedi e piazze pubbliche o private aperte al pubblico, lavaggio e disinfezione di portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, di vicoli, scale e scalinate secondo le modalità di esecuzione e frequenza di intervento definite dal contratto di servizio, alle caratteristiche del fondo stradale ed alle condizioni meteorologiche.

### **Art. 17 – Rifiuti vegetali provenienti da attività di manutenzione di aree verdi**

1. La raccolta dei rifiuti vegetali provenienti dalle attività di manutenzione di aree verdi, quali parchi, giardini ed aree cimiteriali, è realizzata con le seguenti modalità:

- mediante conferimento presso i centri di raccolta comunali o direttamente presso gli appositi impianti gestiti dal Gestore del servizio;

- nel caso in cui si tratti di quantitativi limitati (massimo Kg. 10), mediante immissione nei contenitori destinati alla raccolta differenziata del rifiuto organico.

in caso di quantitativi rilevanti ovvero di residui di potatura di grossa pezzatura, è prevista la consegna domiciliare su chiamata, con riferimento all'art.10 del presente regolamento dell'utenza.

2. Sono esclusi gli esiti delle coltivazioni agricole.

### **Art. 18 – Rifiuti urbani cimiteriali**

1. I rifiuti urbanicimiteriali, quali ceri, carte, cartoni e plastiche e altri rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzatura nelle aree cimiteriali debbono essere raccolti e conferiti al Gestore del servizio con le modalità ordinariamente previste per i rifiuti urbani.

2. I rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni debbono essere raccolti e smaltiti come disposto dalle vigenti normative di settore, in particolare dall'art. 12 del D.P.R. 254/03 e s.m.i.

### **Art. 19 – Aree occupate da mercati o fiere**

1. Durante l'attività di vendita l'operatore commerciale deve mantenere libere da rifiuti sia l'area utilizzata che quella attigua per una profondità non inferiore a 2 (due) metri.

2. Al termine del mercato l'operatore commerciale deve lasciare gli spazi utilizzati liberi da ingombri e da rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività.

3. La gestione dei rifiuti prodotti, il cui volume dovrà essere ridotto al minimo, deve garantire il corretto conferimento al servizio di raccolta differenziata, secondo le modalità impartite dal Gestore del servizio e con l'utilizzo degli appositi contenitori messi a disposizione da quest'ultimo.

### **Art. 20 - Aree occupate da esercizi pubblici ed attività commerciali**

1. I gestori di esercizi pubblici ed attività commerciali che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento di tali aree da parte del Gestore del servizio.

2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani con modalità differenziata.

3. All'orario di chiusura l'area in concessione deve risultare pulita.

4. I gestori di esercizi pubblici ed attività commerciali che non occupano suolo pubblico, o di uso pubblico sono comunque responsabili della pulizia e del decoro degli spazi esterni di attesa o di consumazione da parte dei propri clienti e, pertanto, dovranno garantire la disponibilità di contenitori per i rifiuti e la pulizia quotidiana degli spazi esterni per un'ampiezza corrispondente al fronte dell'esercizio e per una profondità di almeno 2 (due) metri.

### **Art. 21 - Aree adibite a luna-park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche**

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna-park e circhi devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà dettare le condizioni per la raccolta differenziata ed il conferimento dei rifiuti prodotti.

2. Gli organizzatori di iniziative quali feste, sagre paesane, manifestazioni di tipo culturale, ricreativo o sportivo, anche senza finalità di lucro, devono provvedere alla pulizia delle aree occupate, durante e dopo l'uso, direttamente o attraverso soggetto autorizzato. La gestione dei rifiuti prodotti nel corso di tali iniziative deve garantire il corretto conferimento al servizio di raccolta differenziata, secondo le modalità impartite dal Gestore del servizio.

3. Tutte le feste, sagre o manifestazioni in genere con somministrazione di cibi o bevande dovranno utilizzare stoviglie, posate e bicchieri monouso in materiali biodegradabili e compostabili certificati. Non sarà ammesso l'utilizzo di stoviglie riutilizzabili o di plastica non riciclabile.

Per stoviglie biodegradabili si intendono piatti, bicchieri, posate, certificati come biodegradabili e compostabili secondo la norma europea UNI EN 13432.

4. Al fine di consentire il controllo delle condizioni impartite nei precedenti commi 2 e 3, i responsabili delle predette manifestazioni devono comunicare alla struttura comunale competente in materie ambientali, il programma delle attività previste con la specifica delle tipologie di stoviglie eventualmente utilizzate, nonché l'elenco delle aree occupate per lo svolgimento delle suddette attività.

5. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, rappresenta motivo di esclusione dall'erogazione di eventuali incentivi e premialità quali patrocinio del Comune o specifici contributi.

### **Art. 22 - Aree pubbliche occupate da cantieri**

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, durante l'attività ed alla cessazione della stessa, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

### **Art. 23 - Carico/scarico di merci e materiali e affissione/de fissione di manifesti**

1. Chiunque effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali ovvero affissione e defissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta e alla pulizia dell'area.

### **Art. 24 – Deiezioni canine**

1. I proprietari ed i custodi di cani e di altri animali sono tenuti a munirsi di appropriati mezzi di raccolta delle feci emesse dagli animali stessi sulle aree pubbliche. Coloro che non ottemperano saranno sanzionati nelle modalità previste nel presente regolamento

### **Art. 25 – Sistema di misurazione dei conferimenti dei rifiuti urbani delle utenze**

1. L'identificazione del conferimento dei rifiuti urbani, avviene mediante l'utilizzo di RFID tag, applicati a contenitori conformi al servizio erogato, utilizzati per più o singoli conferimenti dallo stesso utente, esempio contenitori rigidi o sacchi di diverse capacità.

2. Con l'applicazione del sistema, avviene l'associazione del codice RFID tag all'utente, attribuendo, inoltre, all'utente il volume del contenitore utilizzato. Mediante un lettore RFID posto sull'automezzo di raccolta o nel braccialetto in dotazione all'operatore addetto alla raccolta, viene rilevato il conferimento del rifiuto.

3. Per alcuni tipi di rifiuti differenziati, i contenitori potranno essere predisposti direttamente dal gestore del servizio e posizionati sul territorio. I rifiuti differenziati potranno anche essere conferiti direttamente dalle utenze presso il Centro Comunale di Raccolta.
4. Il Gestore del servizio di raccolta deve effettuare correttamente la misurazione dei conferimenti attraverso gli strumenti hardware e software definiti con il Comune di Massafra, garantendo la qualità delle misurazioni effettuate e contribuendo alla protezione dei dati trasmessi.
5. I dati di raccolta dei contenitori dotati di RFID tag, devono sempre consentire l'imputazione precisa alle Utenze conferitrici. Il Comune di Massafra, o altri soggetti da questo individuati, possono effettuare i necessari controlli per la verifica della funzionalità e l'ottimizzazione del sistema di misurazione dei conferimenti nonché l'effettuazione di campagne di comunicazione mirate e costanti.
6. I rifiuti differenziati ed indifferenziati devono essere conferiti utilizzando i contenitori, debitamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.
7. Per le utenze aggregate di tipo condominiale, sarà possibile utilizzare contenitori condominiali dotati di Tag RFID per il conferimento del rifiuto oggetto di misurazione utilizzato da più utenze domestiche e non domestiche appartenenti tutte al medesimo condominio. L'Amministratore del condominio dovrà comunicare, annualmente, le utenze individuali TARI abbinate a quel condominio.
8. Le utenze TARI che sono sprovviste del contenitore e/o che su invito del Gestore o di altri organi deputati al controllo del servizio non hanno provveduto al ritiro degli stessi presso i punti di consegna saranno sanzionati nelle modalità previste nel presente regolamento;
9. Gli utenti TARI che risulteranno senza conferimenti del rifiuto urbano del secco residuo, o al di sotto dei minimi standard, potranno essere convocati dall'ufficio della Polizia Locale per dimostrare le circostanze che hanno portato ad un'assenza o riduzione della produzione dei rifiuti rilevata dal sistema di misurazione del gestore. Nel caso in cui l'utente non sia in grado di dimostrare queste oggettive circostanze sarà punibile della sanzione prevista dal presente regolamento sussistendo l'ipotesi o di conferimento di rifiuti senza l'apposito contenitore o di abbandono illecito.

### CAPO III

#### NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DALLE UTENZE NON DOMESTICHE

##### **Art. 26– Norme per la gestione dei rifiuti prodotti dalle Utenze non Domestiche**

1. Le disposizioni di cui al presente CAPO III si applicano esclusivamente alle seguenti categorie di rifiuti urbani, di cui all'art.183 comma 1 lettera b) ter punto 2 del d.lgs.152/06: "2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;"
2. Le utenze non domestiche di cui allegato L-quinquies del d.lgs. 152/06 sono le seguenti:

Cat.	Attività produttive
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante

8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche, istituti di credito e studi professionali
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività artigianali di produzione beni specifici
21	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
22	Mense, birrerie, Amburgherie
23	Bar, caffè, pasticceria
24	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
25	Plurilicenze alimentari e/o miste
26	Ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
27	Ipermercati di generi misti
28	Banchi di mercato generi alimentari
29	Discoteche, night club

3. Le attività industriali e artigianali con attività di produzione possono conferire i propri rifiuti urbani solo per la parte rinveniente le mense, gli uffici e i servizi, non essendo funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali.
4. Eventuali attività non elencate nel precedente comma 2 ma ad esse simili per loro natura e tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.
5. Sono rifiuti speciali e quindi non conferibili al servizio pubblico:
  - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
  - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs.152/06;
  - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 1;
  - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 1;
  - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 1;
  - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 1;
  - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
  - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del d.lgs.152/06;
  - i) i veicoli fuori uso.
6. È vietato immettere rifiuti speciali nel circuito del servizio pubblico di raccolta.
7. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico una parte dei propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani (art.198 Dlgs 152/2006 modifica 26/09/2020). Entro il 20 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica, che conferisce al di fuori del servizio pubblico una parte dei propri rifiuti urbani, deve comunicare, al Comune, i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente. Il comune provvede, ogni anno, di conseguenza a trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno tali informazioni all'Arpa

puglia, ai sensi dell'art. 9 della L.R. Puglia n. 8 del 27/03/2008 per la validazione dei dati comunali sulla raccolta differenziata, riferiti all'anno precedente, ai fini della determinazione del tributo Ecotassa da riconoscere da parte della Regione Puglia.

8. I produttori o detentori (anche se non produttori) di rifiuti speciali, di rifiuti pericolosi o di sostanze escluse dal campo di applicazione dei rifiuti di cui al Testo Unico Ambientale, sono tenuti a distinguere e mantenere separati i flussi di tali rifiuti dai flussi dei rifiuti urbani. I produttori o detentori sono tenuti a provvedere a proprie spese, alla raccolta, trasporto e smaltimento di detti rifiuti in forma autonoma o attraverso imprese o enti autorizzati alle specifiche operazioni, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.
9. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani sono soggette all'applicazione della tariffa di cui all'art.238 del d.lgs.152/06 alle superfici di produzione di tali rifiuti secondo il relativo regolamento.

### **Art. 27– Caratteristiche qualitative dei rifiuti urbani simili prodotti dalle utenze non domestiche**

1. I rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche di cui all'art.25 del presente regolamento devono essere “simili” per natura e composizione ai rifiuti domestici e devono appartenere all'elenco di cui all'allegato L-quater del d.lgs. 152/06 come di seguito riportato:

<i>Frazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>EER</i>
<i>RIFIUTI ORGANICI</i>	<i>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</i>	<i>200108</i>
	<i>Rifiuti biodegradabili</i>	<i>200201</i>
	<i>Rifiuti dei mercati</i>	<i>200302</i>
<i>CARTA E CARTONE</i>	<i>Imballaggi in carta e cartone</i>	<i>150101</i>
	<i>Carta e cartone</i>	<i>200101</i>
<i>PLASTICA</i>	<i>Imballaggi in plastica</i>	<i>150102</i>
	<i>Plastica</i>	<i>200139</i>
<i>LEGNO</i>	<i>Imballaggi in legno</i>	<i>150103</i>
	<i>Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*</i>	<i>200138</i>
<i>METALLO</i>	<i>Imballaggi metallici</i>	<i>150104</i>
	<i>Metallo</i>	<i>200140</i>
<i>IMBALLAGGI COMPOSITI</i>	<i>Imballaggi materiali compositi</i>	<i>150105</i>
<i>MULTIMATERIALE</i>	<i>Imballaggi in materiali misti</i>	<i>150106</i>
<i>VETRO</i>	<i>Imballaggi in vetro</i>	<i>150107</i>
	<i>Vetro</i>	<i>200102</i>
<i>TESSILE</i>	<i>Imballaggi in materia tessile</i>	<i>150109</i>
	<i>Abbigliamento</i>	<i>200110</i>
	<i>Prodotti tessili</i>	<i>200111</i>
<i>TONER</i>	<i>Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*</i>	<i>080318</i>
<i>INGOMBRANTI</i>	<i>Rifiuti ingombranti</i>	<i>200307</i>
<i>VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE</i>	<i>Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127</i>	<i>200128</i>
<i>DETERGENTI</i>	<i>Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*</i>	<i>200130</i>
<i>ALTRI RIFIUTI</i>	<i>Altri rifiuti non biodegradabili</i>	<i>200203</i>
<i>RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIALI</i>	<i>Rifiuti urbani indifferenziati</i>	<i>200301</i>

2. Sono altresì rifiuti urbani i rifiuti di cui all'art. 2, comma 1, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, derivanti da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 successive modificazioni e integrazioni, che svolgono attività medica veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

### **Art. 28– Uscita dal servizio di raccolta dei rifiuti urbani delle Utenze Non Domestiche**

1. Le utenze non domestiche che intendono conferire i propri rifiuti urbani di cui all'art.27

avviandoli al recupero al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo n.152 del 2006, devono comunicarlo al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. La comunicazione dovrà indicare i quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice CER e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente, nonché la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per cui si intende esercitare tale opzione. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione anche nella modalità dell'autocertificazione.

2. Per l'anno 2021 non è possibile l'uscita dal servizio da parte delle utenze non domestiche come previsto dall'art.30 comma 5 della Legge 21 maggio 2021, n. 69 "Conversione in legge, con modificazioni, del decretollegge 22 marzo 2021, n. 41".
3. Per l'anno 2022, le utenze non domestiche che intendono conferire i propri rifiuti urbani avviandoli al recupero al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, devono provvedere alla comunicazione di cui al comma 1 improrogabilmente entro il 31 maggio 2021.
4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo, devono comunicarloal Comune che riprenderà la gestione qualora ciò non comporti un disequilibrio sull'organizzazione del servizio con riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso.
5. Entro il 20 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica, che si avvale della esenzione conferendo i rifiuti al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare, al Comune, i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente dando specifica evidenza a quelli avviati a riciclo. Il comune provvede, ogni anno, di conseguenza a trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno tali informazioni all'Arpa puglia, ai sensi dell'art. 9 della L.R. Puglia n. 8 del 27/03/2008per la validazione dei dati comunali sulla raccolta differenziata, riferiti all'anno precedente, ai fini della determinazione del tributo Ecotassa da riconoscere da parte della Regione Puglia.
6. La comunicazione di cui sopra ed i relativi allegati, anche nella forma dell'autocertificazione, saranno oggetto di controllo nel rispetto della normativa vigente.

#### **Art. 29– Raccolta dei rifiuti urbanida utenze non domestiche.**

1. Per le utenze non domestiche, nel rispetto degli standard previsti dal presente Regolamento, il servizio e la tipologia dei contenitori sarà tarata, qualora necessario, in funzione delle loro effettive esigenze e necessità a seguito di indagine conoscitiva svolta dal Gestore e nelle forme e nei modi previsti dal contratto di servizio per i rifiuti urbani.
2. Il produttore di rifiuti urbani può provvedere ad avviare al recupero tali rifiuti presso ditte diverse dal Gestore delservizio come esplicitato all'art.26 comma 7.



TITOLO III  
GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

**Art. 30– Disposizioni e riferimenti**

1. Il presente capo disciplina la raccolta e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio nei termini e ai sensi di cui agli articoli dal 217 al 226 del D. Lgs. n. 152/06.
2. Il Gestore del servizio organizza sistemi adeguati di raccolta differenziata per permettere agli utenti di conferire gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio, garantendo un'efficace ed efficiente copertura del territorio.

**Art. 31– Gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio**

1. L'utente deve raccogliere e conferire al servizio di raccolta, con le modalità stabilite dal presente regolamento, i rifiuti originati dagli imballaggi provenienti da locali destinati a civile abitazione. Egli deve provvedere a ridurre tali rifiuti al minimo volume.
2. I "produttori" e gli "utilizzatori", così come definiti dall'articolo 218 del D.Lgs 152/06, sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti. Essi sono tenuti a provvedere alla ripresa gratuita degli imballaggi usati e dei rifiuti di imballaggio secondari terziari.
3. È vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.
4. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore, possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata.

TITOLO IV  
GESTIONE DI ALTRE CATEGORIE DI RIFIUTI

**Art. 32– Rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE)**

1. I rifiuti elettrici ed elettronici per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa, devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di una nuova apparecchiatura elettrica od elettronica di tipologia equivalente o in alternativa devono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta o direttamente nel centro comunale di raccolta.
2. Il Gestore del servizio assicura la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, in modo da permettere ai detentori finali e ai distributori di conferire gratuitamente al centro comunale di raccolta i rifiuti prodotti nel loro territorio.
3. È vietato depositare i rifiuti elettrici ed elettronici all'interno o a fianco dei contenitori della raccolta dei rifiuti o nelle relative piazzole.

**Art. 33– Rifiuti sanitari**

1. I rifiuti sanitari devono essere gestiti secondo le disposizioni e le modalità stabilite dall'apposito regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003 n. 254.

**Art. 34– Siringhe abbandonate**

1. È vietato abbandonare le siringhe in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
2. Il Gestore del servizio è tenuto ad effettuare la raccolta delle siringhe usate abbandonate.
3. Le siringhe raccolte devono essere trattate e smaltite in osservanza alle disposizioni per i rifiuti sanitari.

### **Art. 35- Carogne di animali**

1. Il Gestore del servizio organizza un sistema di raccolta delle carogne di animali da affezione.
2. Le carogne di animali abbandonate sulle strade, sulle aree pubbliche o private ad uso pubblico, sulle spiagge, sulle rive dei corsi d'acqua e dei laghi, sono rimosse dalle aree di rinvenimento, a cura del Gestore del servizio e avviate allo smaltimento.
3. Le carogne provenienti da allevamenti sono smaltite con le modalità contenute nel Regolamento UE 1069/2009, i cui oneri sono a carico del produttore.

### **Art. 36- Veicoli a motore, rimorchi e simili**

1. Ai sensi dell'art. 231 del D.Lgs. n. 152/06 i veicoli a motore, i rimorchi e simili da demolire sono conferiti obbligatoriamente agli appositi centri di raccolta autorizzati ai sensi e con l'osservanza degli articoli 208, 209 e 210 del D.Lgs. n. 152/06.
2. Per i veicoli a motore o rimorchi in stato di abbandono, il cui stato sia accertato dagli organi di Polizia, si osservano le disposizioni riguardanti il conferimento ai sensi degli artt. 1 e 2 del Decreto del Ministero dell'Interno del 22 ottobre 1999, n. 460.

### **Art. 37- Pneumatici fuori uso**

1. Sono definiti pneumatici fuori uso (PFU), a norma del Decreto del Ministero dell'Ambiente 82/2011, i pneumatici rimossi dall'impiego a qualunque punto della loro vita, dei quali il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi e che non sono fatti oggetto di ricostruzione o di successivo riutilizzo.
2. E' vietato immettere nei contenitori stradali del circuito di raccolta dei rifiuti urbani, pneumatici fuori uso anche se provenienti da utenze domestiche.
3. I pneumatici fuori uso provenienti da utenze domestiche possono essere conferiti presso il centro di raccolta comunale.

## **TITOLO V**

### **AZIONI FINALIZZATE ALLA INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE**

#### **Art. 38- Informazione, comunicazione e partecipazione**

1. Il Comune ed il Gestore del servizio, in coerenza con gli adempimenti normativi, concorrono a garantire che i cittadini e gli utenti dei servizi oggetto del regolamento vengano informati e coinvolti nelle scelte per la risoluzione delle problematiche connesse alla gestione dei rifiuti.
2. A tal fine, in accordo con il Gestore, il Comune promuove e realizza adeguate forme di comunicazione, d'informazione e partecipazione nei confronti dei cittadini e degli utenti, atte a raggiungere gli obiettivi di miglioramento dei servizi, con particolare attenzione alle misure che favoriscono la riduzione della produzione dei rifiuti o dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia.
3. Le sanzioni riscosse in violazione del presente regolamento, vengono destinate alla riqualificazione dell'ecologia urbana, anche mediante idonee iniziative di formazione ed informazione.

#### **Art. 39- Accesso alle informazioni**

1. L'accesso alle informazioni relative alla gestione dei rifiuti è disciplinato dal D.Lgs. n.195/2005, per quanto attiene alle informazioni ambientali, e alla L. 241/90, per le restanti fattispecie.

## **TITOLO VI**

## CONTROLLI E SANZIONI

### **Art. 40– Soggetti addetti al controllo amministrativo**

1. I soggetti addetti al controllo dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e all'accertamento delle relative violazioni, sono, oltre agli agenti e agli ufficiali di polizia giudiziaria, gli Ispettori Ambientali del Comune di Massafra e gli operatori del nucleo ausiliario di Polizia Ambientale espressamente incaricati dal Comune di Massafra (Nucleo di Vigilanza Ecologica).
2. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24.11.1981 n. 689.

### **Art. 41– Sanzioni**

1. Le violazioni delle norme del presente regolamento, elencate nell'allegata tabella 1, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria entro i limiti massimi e minimi ivi elencati, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Tabella 1 – elenco sanzioni per violazioni del Regolamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani

Articolo		Descrizione	Sanzioni	
			Minimo	Massimo
Art. 5	Comma 5	Divieto di spostamento, anche temporaneo, dei contenitori posizionati in aree pubbliche o aree private ad uso pubblico.	€ 50,00	€ 500,00
Art. 5	Comma 6	Divieto di apposizione di materiale pubblicitario o di scritte di vario genere sui contenitori. Divieto di manomissione o danneggiamento dei contenitori.	€ 50,00	€ 500,00
Art. 5	Comma 7 a)	Divieto di abbandono incontrollato di qualsiasi rifiuto sul suolo o nei corsi d'acqua, tombini.	€ 50,00	€ 3.000,00
Art. 5	Comma 7 b)	Divieto di utilizzo dei contenitori da parte dei cittadini non aventi residenza o dimora nel comune	€ 25,00	€ 500,00
Art. 5	Comma 7 c)	Divieto di utilizzo improprio dei cestini gettacarte	€ 25,00	€ 500,00
Art. 5	Comma 7 d)	Divieto di imbrattare il suolo pubblico con piccoli rifiuti	€ 25,00	€ 500,00
Art. 5	Comma 7 e)	Divieto di abbandonare sul suolo pubblico volantini pubblicitari e di informazione	€ 25,00	€ 500,00
Art. 5	Comma 7 f)	Divieto di ogni forma di cernita manuale da parte degli utenti o cittadini dei rifiuti conferiti.	€ 25,00	€ 500,00
Art. 5	Comma 7 g)	Divieto di ogni forma di combustione dei rifiuti in area pubblica e privata	€ 50,00	€ 500,00
Art. 5	Comma 7 h)	Divieto di intralciare l'attività degli operatori ecologici	€ 50,00	€ 500,00
Art. 7	Comma 2 Comma 3 Comma 4	Obbligo del corretto conferimento dei rifiuti per i quali è stata attivata la raccolta differenziata. Divieto di conferimento dei rifiuti in orari diversi da quelli stabiliti.	€ 25,00	€ 500,00
Art. 8	Comma 7	Divieto di deposito di rifiuti all'esterno del Centro Comunale di Raccolta	€ 50,00	€ 500,00
Art.9	Comma 2	Non corretto svolgimento dell'attività di compostaggio domestico	€ 25,00	€ 500,00
Art. 10	Comma 4	Divieto di deposito di rifiuti ingombranti, potature e sfalci all'interno o a fianco dei contenitori per altre frazioni di rifiuto o nelle relative piazzole.	€ 50,00	€ 500,00
Art. 11	Comma 1	Divieto di conferimento dei rifiuti urbani pericolosi nei contenitori destinati ad altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilati.	€ 50,00	€ 500,00
Art.12	Comma 17	Danneggiamento / rimozione codice identificativo del contenitore	€ 50,00	€ 500,00
Art.13	Comma 1	Mancata pesatura dei rifiuti da parte del Gestore	€ 50,00	€ 500,00
Art. 14	Comma 4 a.1)	Raccolta "porta a porta" Utenze domestiche e non domestiche – Obbligo all'utilizzo dei sacchi e/o contenitori forniti.	€ 25,00	€ 500,00
Art. 14	Comma 4 a.1)	Raccolta "porta a porta" Utenze domestiche e non domestiche – Obbligo del corretto conferimento dei rifiuti nei sacchi e nei contenitori.	€ 25,00	€ 500,00
Art. 14	Comma 4 a.1)	Raccolta "porta a porta" Utenze domestiche e non domestiche - Obbligo della custodia dei contenitori all'interno della proprietà.	€ 25,00	€ 500,00
Art. 14	Comma 4 a.1)	Raccolta "porta a porta" Utenze domestiche e non domestiche Obbligo del rispetto del calendario di esposizione di sacchi e contenitori.	€ 25,00	€ 500,00
Art. 14	Comma 4 a.1)	Raccolta "porta a porta" Utenze domestiche e non domestiche Obbligo della corretta esposizione dei contenitori.	€ 25,00	€ 500,00
Art. 14	Comma 4 a.1)	Raccolta "porta a porta" Utenze domestiche e non domestiche Obbligo del rispetto del calendario di conferimento dei rifiuti nei contenitori.	€ 25,00	€ 500,00
Art. 14	Comma 4 b)	"Isole Ecologiche stradali" Divieto di danneggiare o imbrattare i contenitori. Divieto di porre in essere comportamenti o azioni tali da limitare l'opera degli addetti al servizio di raccolta.	€ 25,00	€ 500,00
Art. 14	Comma 4 b)	"Isole Ecologiche stradali" Obbligo del corretto conferimento dei rifiuti nei contenitori.	€ 25,00	€ 500,00
Art. 14	Comma 4 b)	"Isole Ecologiche stradali" Divieto di deposito dei rifiuti fuori dai contenitori.	€ 50,00	€ 500,00
Art. 14	Comma 4 b)	"Isole Ecologiche stradali" Obbligo di ridurre il volume degli imballaggi in cartone.	€ 25,00	€ 500,00
Art. 14	Comma 4 b)	"Isole Ecologiche stradali" Divieto di introdurre nei contenitori: rifiuti liquidi, oggetti taglienti, materiali ingombranti, rottami metallici, materiali accesi o non completamente spenti, rifiuti speciali non assimilati agli urbani e urbani pericolosi, inerti, attrezzature elettriche ed elettroniche.	€ 25,00	€ 500,00

Art. 14	Comma 5	Obbligo dell'utilizzo per il conferimento della frazione organica umida (FOU) di sacchetti in materiali biodegradabili e compostabili certificati.	€ 25,00	€ 500,00
Art. 15	comma 1	Divieto di sporcare aree, strade e spazi pubblici. Divieto dell'uso improprio dei cestini gettacarte.	€ 25,00	€ 500,00
Art. 17	comma 1	Divieto di immissione nei contenitori destinati alla raccolta differenziata del rifiuto organico, di rifiuti vegetali in quantità superiore a kg. 10.	€ 50,00	€ 500,00
Art. 19	comma 1	Obbligo della gestione dei rifiuti durante l'attività di vendita.	€ 50,00	€ 500,00
Art. 19	Comma 2	Obbligo di pulizia della piazzola al termine dell'attività.	€ 50,00	€ 500,00
Art. 19	Comma 3	Obbligo del corretto conferimento dei rifiuti.	€ 50,00	€ 500,00
Art. 20	Comma 1	Obbligo della pulizia e della gestione dei rifiuti nell'ambito dell'area pubblica in concessione.	€ 50,00	€ 500,00
Art. 20	Comma 2	Obbligo del corretto conferimento dei rifiuti.	€ 50,00	€ 500,00
Art. 20	Comma 4	Obbligo della pulizia e della gestione dei rifiuti nell'ambito dello spazio esterno all'esercizio per una profondità di almeno due metri.	€ 50,00	€ 500,00
Art. 21	Comma 1	Obbligo della pulizia delle aree concesse in uso (a spettacoli viaggianti, Luna Park e circhi) e di corretto conferimento dei rifiuti.	€ 50,00	€ 500,00
Art. 21	Comma 2	Obbligo della pulizia delle aree concesse in uso (a feste, sagre e manifestazioni) e del corretto conferimento dei rifiuti.	€ 50,00	€ 500,00
Art. 21	Comma 3	Obbligo dell'utilizzo di stoviglie monouso in materiali biodegradabili e compostabili certificati. Divieto di utilizzo di stoviglie di plastica.	€ 50,00	€ 500,00
Art. 22	Comma 1	Obbligo della rimozione dei materiali di risulta e della pulizia dell'area.	€ 100,00	€ 500,00
Art. 23	Comma 1	Obbligo della rimozione dei materiali di risulta e della pulizia dell'area.	€ 25,00	€ 500,00
Art. 24	Comma 1	Obbligo della rimozione delle deiezioni animali dalle aree pubbliche.	€ 50,00	€ 500,00
Art.25	Comma 8	Mancato ritiro della dotazione di contenitori per l'utenza	€ 50,00	€ 500,00
Art.25	Comma 9	Conferimento rifiuti senza il contenitore in dotazione all'utenza	€ 50,00	€ 500,00
Art. 26	Comma 6	Divieto di immissione di rifiuti speciali nel circuito del servizio pubblico di raccolta.	€ 50,00	€ 500,00
Art.26	Comma 7	Obbligo di comunicazione annuale dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico	€ 50,00	€ 500,00
Art.27	Comma 3	Obbligo di comunicazione annuale dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico	€ 50,00	€ 500,00
Art.31	Comma 1	Obbligo di provvedere alla riduzione del volume degli imballaggi conferiti	€ 25,00	€ 500,00
Art. 31	Comma 1	Obbligo del corretto conferimento dei rifiuti originati dagli imballaggi provenienti da locali destinati a civile abitazione.	€ 25,00	€ 500,00
Art. 31	Comma 3	Divieto di immissione di imballaggi terziari di qualsiasi natura nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani.	€ 50,00	€ 500,00
Art. 31	Comma 4	Obbligo del corretto conferimento degli imballaggi secondari.	€ 25,00	€ 500,00
Art. 32	Comma 3	Divieto di deposito dei rifiuti elettrici ed elettronici all'interno o a fianco dei contenitori della raccolta dei rifiuti o nelle relative piazzole.	€ 25,00	€ 500,00
Art.33	Comma 1	Obbligo di corretta gestione dei rifiuti sanitari	€ 50,00	€ 500,00
Art. 34	Comma 1	Divieto di abbandonare le siringhe in luoghi pubblici o aperti al pubblico.	€ 50,00	€ 500,00
Art. 37	Comma 2	Divieto di immissione di pneumatici fuori uso nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani.	€ 50,00	€ 500,00